85 *Edizione n. 11/2025*
18 giugno 2025

Centro Studi "Francesco e Vincenzo Leggiadro"
ANCL
ANCL Unione Provinciale di Bari

GUIDA OPERATIVA AL 5XMILLE

"La Gratitudine e la beneficenza sono due facce della stessa medaglia: il Dono e il Ringraziamento"
Albert Schweitzer- Premio Nobel per la pace nel 1952.

a cura di
Lucrezia **BALDASSARRA**
Componente Centro Studi ANCL U.P. di Bari *"Francesco & Vincenzo Leggiadro"*

INDICE ARGOMENTI TRATTATI

PREMESSA
INTRODUZIONE
1.QUADRO NORMATIVO: ORIGINE E SVILUPPO
La natura giuridica del contributo
Qualificazione e provvedimenti giurisdizionali
2. SCELTA DELLA DESTINAZIONE
3.PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO
Come accedere al contributo del Cinque per Mille
Enti del Terzo Settore (ONLUS E APS)
Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università
Associazioni Sportive Dilettantistiche
Enti che svolgono attività di Tutela, Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici.
Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN
Elenchi del 5 per mille 2024 pubblicati ad Aprile 2025.
I beneficiari
4.SCELTA DELLA DESTINAZIONE
Scelta su Dichiarazione dei Redditi
Altri contributi: 8x1000 e 2xmille
Calcolo degli importi spettanti
5. REGOLAMENTAZIONE RECENTE
Redazione del Rendiconto e della Relazione Illustrativa
Redazione del Rendiconto
Obbligo di redazione
Struttura del rendiconto
Redazione della relazione illustrativa
Documentazione e conservazione
Trasmissione del rendiconto e della relazione
6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA
Trasmissione del Rendiconto e della Relazione Illustrativa
7. PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO
8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE IL RENDICONTO E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA
Il rendiconto tramite piattaforma
Accesso alla piattaforma
Registrazione del profilo ente
Compilazione delle sezioni del rendiconto
Documentazione giustificativa
Verifica dei dati inseriti
Documentazione giustificativa
Verifica dei dati inseriti
Invio del rendiconto
La relazione illustrativa tramite piattaforma
Struttura della relazione

Descrizione delle attività
Risultati ottenuti
Coerenza con le finalità statutarie
Riferimenti normativi
Compilazione dei campi obbligatori
Verifica della relazione
Invio della relazione
9. FINALITA' E CONTROLLI
Indicazioni di carattere generale sull'ammissibilità delle spese
Spese non ammissibili
10. MACROVOCI DEL MODELLO DI RENDICONTO: CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA
Risorse umane
Spese di funzionamento
Spese per acquisto di beni e servizi
Spese per le attività di interesse generale dell'ente
Accantonamento
11. CONTROLLI
12. SANZIONI
13. CONCLUSIONI

Normativa
Prassi
Link a siti di Interesse e Pubblicazioni
Scadenzario
Infografica
Modulistica e Template
Format Lista Giustificativi Spese
Linee Guida MinLav su 5xMille
FAQ Min Lav

PREMESSA

Il documento proposto è un vademecum elaborato sulla base delle Linee Guida, meramente esplicative, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicate in data Dicembre 2022 che, ad oggi, rappresentano dei puntuali riferimenti per circoscrivere le criticità ravvisabili, da parte degli Enti del "TERZO SETTORE" (e non solo) sia in relazione alle attività istituzionali perseguite, sia in funzione del settore di appartenenza.

Le fonti consultate per la redazione sono le Istruzioni Ministeriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali congiuntamente alle Linee Guida del 2022, le FAQ ministeriali in combinato disposto con le istruzioni presenti sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il tutto corredato dalla modulistica accompagnatoria da utilizzarsi nelle varie fasi operative, in relazione alle peculiari modalità richieste ai diversi enti beneficiari.

L'intento è che esso rappresenti uno strumento che consenta di tradurre le disposizioni generiche in indicazioni immediatamente operative adattabili alla realtà specifica di ogni organizzazione, utili nelle diverse fasi di:

- Scelta dei beneficiari
- Accreditamento Enti
- Erogazione Fondi
- Rendicontazione dei Contributi, nel solco della particolare necessità di trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al Terzo Settore, richiesta dal Legislatore.

La Guida comprende anche Allegati, Fac-Simile di documentazione e link ai vari siti.

NdA: Per la stesura dei paragrafi sulle modalità di Rendicontazione è stata utilizzata CLIA, la piattaforma AI dei Consulenti del Lavoro, per sintetizzare le Linee Guida del Ministero del Lavoro pubblicate a Dicembre 2022- ALLEGATO n. 1 AL D.D. n. 396 del 13/12/2022

INTRODUZIONE

Il presente testo descrive il quadro normativo in materia di contributi **Cinque per Mille** dell'IRPEF, istituto introdotto nel 2006, per sostenere economicamente enti privati attivi nei Settori Sociale, Sanitario e della Ricerca Scientifica.

Focus della trattazione sono i seguenti aspetti cruciali:

- iscrizione beneficiari
- l'accesso al contributo
- l'utilizzo corretto dello strumento
- la rendicontazione del Cinque per Mille, in modo da assicurare la corretta gestione del contributo, e al contempo, contemperare gli interessi dei **Contribuenti** e dei **Beneficiari**, diversi ma non in antitesi.

Dal lato dei **Contribuenti**, è stata affrontata la questione riguardante le indicazioni per la destinazione del contributo ("scelta del solo settore di interesse sociale" o "scelta del settore di interesse"), congiuntamente alla possibilità di poter opzionare gli ulteriori contributi 8x1000 e 2xmille.

Sul fronte dei **Destinatari** invece, è stata approfondita la tematica sulle modalità di iscrizione degli Enti, sulla concretezza ragionata delle procedure per la erogazione dei contributi e da ultimo, il rispetto delle regole in materia di rendicontazione del *Cinque per Mille*, sulla base delle Linee Guida ministeriali. Difatti la corretta redazione del rendiconto e della relazione illustrativa rappresentano requisiti

essenziali per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al Terzo Settore.
Gli enti dovranno prestare particolare attenzione alla documentazione e alla coerenza delle informazioni fornite, assicurandosi di rispettare tutte le normative vigenti al fine di evitare sanzioni o recupero dei fondi erogati. Inoltre, la corretta rendicontazione, rappresenta non solo un dovere amministrativo, ma anche un atto di trasparenza e responsabilità verso i contribuenti/donatori e verso tutta la collettività. Un approccio meticoloso nella preparazione di documentazione non solo facilita il processo di verifica da parte dell'Amministrazione erogatrice, ma contribuisce anche a costruire fiducia con i cittadini e i donatori riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche.

1. QUADRO NORMATIVO: ORIGINE E SVILUPPO

L'istituto del Cinque per Mille dell'IRPEF, introdotto in via sperimentale con l'articolo 1, commi 337 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge Finanziaria del 2006) come misura di sostegno economico per gli enti privati operanti nei Settori Sociale, Sanitario e della Ricerca Scientifica, ha avuto un successo inaspettato, tanto da essere poi riproposto nelle successive finanziarie, fino alla sua definitiva stabilizzazione ad opera dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015).

Questo strumento ha visto un'evoluzione normativa significativa e tra i più significativi, il D.P.C.M. 19 marzo 2008 che ha previsto l'obbligo per gli enti percettori di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa relativi all'utilizzo delle risorse ricevute, ed il D.P.C.M. del 23 luglio 2010, con il quale sono state definite le modalità operative e gli obblighi di trasparenza per gli enti beneficiari.

Tali previsioni normative, confortate nel 2020 da una Sentenza della Corte Costituzionale (Sentenza n. 131/2020) che stabiliva la piena legittimità di tali disposizioni, hanno avuto un impatto significativo sulla gestione delle risorse da parte degli Enti del Terzo Settore, imponendo requisiti di rendicontazione più rigorosi, sottolineando l'importanza della trasparenza e della responsabilità sociale come requisiti imprescindibili nella gestione di risorse pubbliche.

1.1 La natura giuridica del contributo del Cinque per Mille

Con la Legge finanziaria per il 2006 (Legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, commi 337 e ss.), è stata introdotta la possibilità per il contribuente di devolvere il *Cinque per Mille* della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico, per finalità di utilità sociale.
Il Cinque per Mille è un contributo "*sui generis*"; di norma è lo Stato che stabilisce l'impiego del gettito fiscale, ma nel caso *de quo*, tali somme perdendo la natura di entrate tributarie, assumono quella di "provviste" versate obbligatoriamente all'erario per finanziare enti ritenuti meritevoli di sostegno economico; nello specifico esso costituisce un meccanismo di finanziamento *ad hoc* per gli Enti non Profit.

Pertanto, il contribuente, tenuto comunque a pagare l'IRPEF, potrà scegliere a proprio piacimento i beneficiari, effettuando una sorta di "donazione" senza il peso di ulteriori costi o aggravi fiscali, non rappresentando essa né un'imposta, né una tassa o un contributo.

Una ulteriore particolarità di tale Contributo è ravvisabile nella applicabilità della *Perenzione*

Amministrativa.

Annualmente il Ministero del Lavoro, pubblica sul proprio sito l'elenco dei beneficiari privi di IBAN e procede alla liquidazione di contributi degli enti che ne facciano richiesta.
Al termine del secondo anno di gestione i fondi però non sono più disponibili sul bilancio dello Stato e finiscono in "perenzione amministrativa" dalla quale possono essere espunti, su esplicita richiesta degli aventi diritto, ovvero anche se i contributi non sono più disponibili nei capitoli di spesa nel bilancio dello Stato, non sono soldi persi.
Per consentire la reiscrizione di tali somme, è necessario presentare al Ministero del Lavoro una richiesta di liquidazione per ciascun anno (firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento di identità).
A tutt'oggi l'Istituto del Cinque per Mille si conferma tra i principali strumenti per il finanziamento indiretto degli enti del Terzo Settore, strumento democratico per sostenere attività socialmente utili, la cui gestione deve avvenire sempre nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà.

1.2 Qualificazione e provvedimenti giurisdizionali

Per quanto concerne la qualificazione di contributo, il Cinque per Mille si basa su tre provvedimenti giurisdizionali che ne hanno definito la natura giuridica:

a) Sentenza n. 202/2007 della Corte Costituzionale, con cui viene esclusa la natura fiscale del beneficio del Cinque per Mille, non essendo tali quote qualificabili come entrate tributarie. Il titolo di acquisto della quota del Cinque per Mille da parte dell'Erario, infatti, si trasforma a seguito della dichiarazione di volontà del contribuente che abbia deciso di destinare la quota al finanziamento ai soggetti da lui indicati, svolgenti attività ritenute meritevoli dall'ordinamento e inclusi in apposite liste. Lo Stato diviene, pertanto, mandatario necessario ex lege e deve corrispondere la somma ai soggetti indicati.
b) Parere decisorio del Consiglio di Stato n. 2627/2011, reso nell'adunanza del 14 novembre 2012 in sede di ricorso straordinario, con il quale il Cinque per Mille non è qualificato come liberalità del cittadino, ma derivante da una scelta dello Stato di consentire la destinazione di una parte delle sue spettanze a enti che svolgono un ruolo sussidiario in materia di politiche sociali (v. Estratto della decisione del Consiglio di Stato Sezione II).
c) Sentenza della Cassazione Civile Sez. Unite n. 24964/2017 che, sulla scia della sentenza della Corte Costituzionale n. 202/2007 ribadisce la natura non tributaria del beneficio del Cinque per Mille e ne deriva la non competenza rationae materiae del giudice tributario. Inoltre, la Sentenza, osservando come il potere esercitato dall'Amministrazione finanziaria abbia natura vincolata, esclude pure la competenza del giudice amministrativo, riferendo la questione a quello ordinario.

2. SCELTA DELLA DESTINAZIONE

Un tema importante è rappresentato dalla Destinazione del Contributo.
I contribuenti possono infatti destinare la quota del Cinque per Mille dell'Irpef a soggetti, di seguito elencati, operanti nei settori di cui all'art. 3 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 111:

a) sostegno degli enti di cui all'articolo 1 della Legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per la riforma del Terzo Settore, dell'Impresa Sociale e per la disciplina del Servizio Civile Universale, iscritti nel Registro previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera m), della medesima legge;

b) finanziamento della Ricerca Scientifica e dell'Università;
c) finanziamento della Ricerca Sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale;
f) sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici oltre che (attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172);
g) al sostegno alla gestione delle Aree Protette (competente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - attività introdotta dall'anno 2018 con la Legge 4 dicembre 2017, n. 172).

Con la riforma del Terzo Settore (D.lgs. n. 117/2017), il Cinque per Mille è stato pienamente inserito nelle previsioni del Codice del Terzo Settore, rafforzandone l'importanza e ampliando il raggio d'azione verso nuove categorie di beneficiari.

3. PROCEDURE DI ACCREDITAMENTO

Per essere accreditati al riparto del contributo del Cinque per Mille, gli enti interessati devono rivolgersi alle amministrazioni competenti, cui è affidato anche il controllo dei requisiti richiesti per l'iscrizione. Il riferimento è in particolare ad:

a. **ETS >** Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (MLPS);
b. **Onlus >** Agenzia delle entrate (fino al 2024);
c. **Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università** > Ministero dell'Università e della ricerca (MIUR);
d. **Enti della Ricerca Sanitaria** > Ministero della Salute;
e. **Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD)** > Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
f. **Enti senza scopo di lucro**, legalmente riconosciuti, che realizzino attività di tutela, promozione o valorizzazione dei **beni culturali e paesaggistici** > Ministero della Cultura (MIC);
g. **Enti gestori dei Parchi Nazionali** > Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

NB: I **Comuni** sono esentati dall'accreditamento.

L'accreditamento ha carattere **permanente** se l'ente mantiene i requisiti per l'accesso al beneficio, la sua iscrizione è valida anche per gli esercizi finanziari successivi; in caso di variazioni (o cancellazione) il rappresentante legale dell'ente beneficiario può comunicarle all'amministrazione competente con le modalità e nei tempi dalla normativa. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuna amministrazione pubblica l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, tenuto regolarmente aggiornato.

3.1. Come accedere al contributo del Cinque per Mille

A decorrere dall'esercizio finanziario 2017 è istituito un elenco permanente degli enti iscritti al Cinque per Mille che viene aggiornato, integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate annualmente. Per accedere al contributo i soggetti indicati in tale elenco non devono presentare né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, salvo errori o per intervenuta variazione del legale rappresentante, a pena di decadenza del contributo.

Tutti gli enti non inseriti nell'elenco permanente che intendono accedere al contributo sono tenuti a presentare domanda di iscrizione con le modalità pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Gli enti già presenti nell'elenco permanente vengono accreditati automaticamente, ma devono comunque verificare e aggiornare il proprio codice IBAN. I nuovi enti devono presentare istanza di accreditamento entro il **10 aprile 2025** tramite la piattaforma dedicata (RUNTS, Entratel o Sport e Salute-CONI), termine scaduto il quale, si potrebbe presentare istanza tardiva di accreditamento entro il **30 settembre 2025**, con versamento di 250 euro tramite F24 Elide (codice tributo 8115), con l'ulteriore adempimento di iscrizione al RUNTS entro il 31 dicembre 2025 per beneficiare dei contributi assegnati.

3.1.1 Enti del Terzo Settore (ONLUS E APS)

La riforma del Terzo Settore dispone che potranno accedere al Cinque per Mille solo gli enti iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).
Dall'attuazione della riforma del Terzo Settore, possono presentare domanda per il beneficio del Cinque per Mille dell'Irpef i seguenti soggetti (D.lgs. 3 agosto 2017 n. 117 art. 4 comma 1):

- *le organizzazioni di volontariato,*
- *le associazioni di promozione sociale,*
- *gli enti filantropici,*
- *le imprese sociali, incluse le cooperative sociali,*
- *le reti associative,*
- *le società di mutuo soccorso,*
- *le associazioni, riconosciute o non riconosciute,*
- *le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore.*

Esclusioni e limitazioni sono contenute ai commi 2 e 3 del citato art. 4.

La Nota n. 19447 del 21 dicembre 2021 della Direzione Generale del Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese, fornisce la risposta ad un quesito formulato dalla Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV).

La nota evidenzia come le società di mutuo soccorso (SOMS) sono da ricomprendere nel novero degli enti del terzo settore che possono accedere al beneficio del riparto del Cinque per Mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a decorrere dal 2022, cioè dall'anno successivo a quello di operatività del RUNTS, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del medesimo DPCM 23 Luglio 2020.

Le ONLUS, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS, presentano l'istanza di accreditamento ai fini dell'accesso al riparto del contributo del Cinque per Mille, esclusivamente in via telematica, all'Agenzia delle entrate.

Le ONLUS che sono presenti nell'elenco permanente degli iscritti 2025 non sono tenuti a presentare l'istanza di accreditamento al Cinque per Mille.

Presentano l'istanza di accreditamento le ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte all'Anagrafe delle ONLUS.

L'istanza di accreditamento ai fini del riparto del contributo del Cinque per Mille per il 2025 contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.

Le ONLUS iscritte all'Anagrafe delle ONLUS trasmettono la domanda d'iscrizione all'Agenzia delle entrate, a partire dal giorno 13 marzo 2025, utilizzando modello e software specifici.
L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle Entrate"

L'iscrizione deve essere trasmessa entro il **10 aprile 2025**.
Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.

Possono partecipare al riparto delle quote del Cinque per Mille anche le ONLUS che non hanno effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2025), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille entro **il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (**10 aprile 2025**).
All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dall'Agenzia delle entrate entro il **20 aprile**. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il 30 aprile, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, alla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente.

L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dall'Agenzia delle entrate, entro il **10 maggio**.

3.1.2 Enti della Ricerca Scientifica e dell'Università

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica sul sito del Ministero dell'Università e della ricerca (MIUR), dagli enti senza scopo di lucro della ricerca scientifica e dell'università, la cui finalità principale consista nello svolgere attività di ricerca scientifica e che

appartengano ad una delle seguenti tipologie:

- università e istituti universitari, statali e non statali legalmente riconosciuti;
- consorzi interuniversitari;
- istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, statali e non statali legalmente riconosciute;
- enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento.

Ulteriore requisito è quello per cui alla data ultima per l'iscrizione (10 aprile) l'ente sia iscritto o abbia presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.

3.1.3 Enti della Ricerca Sanitaria

La domanda deve essere presentata tramite PEC (posta elettronica certificata) al ministero della Salute, seguendo le indicazioni presenti sul sito del Ministero, da parte di:

- enti destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, di cui agli articoli 12 e 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;
- fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal ministero della Salute;
- associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale, in collaborazione con gli enti di cui ai punti precedenti e che contribuiscano con proprie risorse finanziarie, umane e strumentali, ai programmi di ricerca sanitaria determinati dal Ministero della Salute.

L'istanza deve contenere una dichiarazione recante l'attività di ricerca sanitaria svolta, i contributi erogati, le proprie strutture di ricerca utilizzate per la realizzazione dei programmi di ricerca approvati dallo stesso Ministero della Salute.

3.1.4 Associazioni Sportive Dilettantistiche

Per l'accreditamento delle associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del DPCM 23 luglio 2020, è competente il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano-Sport e Salute** che ha stipulato apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate per la gestione della procedura di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dello stesso DPCM.
In base alla convenzione, il software di compilazione denominato "*Istanza di accreditamento al Cinque per Mille-ASD*" è disponibile sul sito del CONI, alla pagina www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html, mediante collegamento al sito dell'Agenzia delle entrate. Il servizio è, altresì, disponibile direttamente sul sito dell'Agenzia.

Le associazioni sportive dilettantistiche che sono presenti **nell'elenco permanente 2025** (ammesse al beneficio per il 2024) pubblicato sul sito del CONI non sono tenute a trasmettere l'istanza di accreditamento al Cinque per Mille per il 2025.

Possono presentare l'istanza di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera e), e dell'articolo 6 del DPCM 23 luglio 2020, le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche a norma di legge, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, nella cui organizzazione è presente il settore giovanile, che svolgono prevalentemente attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a

18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

La domanda contiene l'autocertificazione resa dal rappresentante legale dell'ente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla sussistenza dei requisiti. Di conseguenza l'ente richiedente non è tenuto a presentare una successiva e separata dichiarazione sostitutiva ai fini dell'attestazione dei requisiti per l'accesso al contributo.
Le associazioni sportive dilettantistiche trasmettono l'istanza di accreditamento a partire dal **giorno 13 marzo 2025**, utilizzando modello e software specifici.
L'istanza va trasmessa in via telematica, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, direttamente dai soggetti interessati o tramite gli intermediari abilitati. Per le modalità di accesso ai servizi telematici si rinvia all'apposita sezione "Come accedere ai servizi online dell'Agenzia delle entrate"

L'iscrizione deve essere trasmessa entro il **10 aprile 2025**. Non saranno accolte le domande pervenute con modalità diversa da quella telematica.
Possono partecipare al riparto delle quote del Cinque per Mille anche gli enti che non abbiano effettuato tempestivamente l'iscrizione al contributo entro il termine ordinario (10 aprile 2025), purché presentino l'istanza di accreditamento al 5 per mille **entro il 30 settembre** dello stesso anno, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE - codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018).

I requisiti sostanziali richiesti per l'accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data di scadenza originaria della presentazione dell'istanza di accreditamento (10 aprile 2025).
All'atto dell'iscrizione il sistema rilascia una ricevuta che attesta l'avvenuta ricezione e riepiloga i dati della domanda.

L'elenco degli enti iscritti è pubblicato dal CONI entro il **20 aprile** sul sito www.coni.it. Per ciascun soggetto sarà riportata l'indicazione della denominazione, del codice fiscale e della sede legale che risulta nell'Anagrafe Tributaria.

Le correzioni di eventuali errori rilevati nell'elenco possono essere richieste, non oltre il **30 aprile**, dal legale rappresentante del soggetto richiedente, ovvero da un suo incaricato munito di formale delega, all'Ufficio del CONI territorialmente competente.
L'elenco aggiornato dei soggetti iscritti, depurato degli errori segnalati, è pubblicato dal CONI-Sport e Salute sullo stesso sito www.coni.it, entro il **10 maggio**.
Per ogni informazione in merito, occorre rivolgersi all'Amministrazione competente, ovvero l'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Via della Ferratella in Laterano, 51 - 00184 - Roma. Tel. 06.6779.2595.

NB: Il Ministero del Lavoro non gestisce l'erogazione del 5 per mille a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI.

3.1.5 Enti che svolgono attività di Tutela, Promozione e Valorizzazione dei Beni Culturali e Paesaggistici.

Gli enti senza scopo di lucro legalmente riconosciuti, che svolgono attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, possono presentare istanza d'iscrizione entro il 28 febbraio di ciascun anno esclusivamente per via telematica mediante apposita procedura accessibile dal sito web del Ministero della Cultura (MIC).

L'istanza deve essere accompagnata da una dichiarazione sostituiva dell'atto di notorietà, ai sensi del dpr n. 445 del 2000, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente richiedente, relativa al possesso dei requisiti che qualificano il soggetto fra quelli da ammettere al riparto, nonché una relazione sintetica descrittiva dell'attività di tutela, promozione o valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici svolta nell'ultimo quinquennio.

In caso di interventi di restauro devono altresì essere allegate le copie conformi agli originali, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, delle autorizzazioni alla realizzazione degli interventi rilasciate dalle competenti soprintendenze e dei conseguenti atti di collaudo.

Contatti: Per informazioni relative alla mancata o erronea erogazione del cinque per mille è possibile inviare un'e-mail all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it inserendo sempre il codice fiscale, l'indirizzo e i riferimenti e-mail, telefonici e fax.

Per informazioni sulla rendicontazione delle spese relative al cinque per mille è possibile inviare un'email all'indirizzo: Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it.

Per informazioni diverse dal cinque per mille inerenti la Divisione I del Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese è possibile inoltrare email ordinarie all'indirizzo DGTerzoSettoreDiv1@lavoro.gov.it e PEC all'indirizzo DGTerzoSettore.Div1@pec.lavoro.gov.it (la PEC accetta solo posta inoltrata via PEC e rifiuta le email ordinarie).

Si comunica che il Ministero è transitato verso un sistema telefonico Voip Skype e che sono state riassegnate tutte le utenze a una diversa numerazione, inoltre il servizio fax è attualmente disattivato in attesa dell'adeguamento al nuovo impianto.

Per informazioni sulla normativa sulle modalità di richiesta e sulla trasmissione dei documenti per l'accesso al contributo, sull'ammissibilità o esclusione dell'ente e sull'importo concesso nei diversi anni finanziari, sulle modalità di comunicazione delle coordinate del conto corrente per il versamento, si rimanda al sito dell'Agenzia delle Entrate

3.1.6 Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, reiscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN

Ogni anno l'Agenzia delle Entrate raccoglie le richieste di contributo che le sono state inoltrate dagli enti, ne valuta l'ammissibilità e **pubblica gli elenchi degli ammessi e degli esclusi**. Normalmente questi elenchi sono pubblicati il secondo anno successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda di contributo (es. nel 2019 sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e degli esclusi per le domande presentate nell'anno 2017 e relative ai redditi 2016).

L'Agenzia delle Entrate, tre o quattro mesi dopo aver pubblicato gli enti ammessi al contributo, trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali gli elenchi con le coordinate IBAN dei conti corrente per poter effettuare i bonifici. Normalmente l'Agenzia delle Entrate trasmette tre elenchi di

pagamento nel periodo che va da luglio/agosto a ottobre. Occorre circa un mese prima che il contributo arrivi sul conto degli enti per le rettifiche relative ai mandati irrevocabili di pagamento pervenuti al Ministero e per le procedure per la predisposizione dell'ordinativo telematico effettuato a cura della stessa Agenzia.
Questa modalità di collaborazione tra Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che possiamo definire di **pagamento ordinario**, copre complessivamente il 95% dei beneficiari, quelli cioè che hanno comunicato le coordinate IBAN, e le loro eventuali variazioni, all'Agenzia delle Entrate.

Mancando pertanto gli enti che non hanno comunicato le coordinate del conto corrente (NoIBAN) e gli enti il cui pagamento è sospeso in attesa dell'esito dei controlli sui requisiti di ammissibilità (sospesi).
Esiste una modalità di **pagamento agli enti privi di conto corrente** del contributo del cinque per mille che il Ministero del Lavoro si riserva di erogare agli enti che:

1) non hanno comunicato le coordinate IBAN all'Agenzia delle Entrate,
2) il cui contributo sia inferiore a mille euro

e che

3) dichiarano esplicitamente di non avere e di non volere un conto bancario/postale.

In tal caso il pagamento avverrà in contanti al legale rappresentante dell'Ente presso la cassa della Tesoreria provinciale della Banca d'Italia.
Insieme con l'ultimo elenco di pagamento (normalmente il terzo), l'Agenzia delle Entrate trasmette al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali anche l'elenco degli enti che non hanno comunicato le coordinate bancarie (**NoIBAN**).
Il Ministero pubblica sul proprio sito, nella sezione del cinque per mille per l'anno di interesse, l'elenco degli enti NoIBAN che da quel momento potranno essere liquidati a seguito di apposita richiesta da inoltrare al Ministero stesso.

È importante evidenziare che il Ministero potrà procedere al pagamento dei beneficiari NoIBAN solo fino alla conclusione del secondo esercizio finanziario successivo alla pubblicazione dell'elenco. Alla scadenza di tale termine, le risorse andranno in perenzione amministrativa e non saranno più disponibili sui capitoli di spesa (vd. pagamento di contributo in perenzione amministrativa).
Ogni anno vengono effettuati circa 40mila pagamenti per il contributo cinque per mille e può accadere che alcuni di questi non vadano a buon fine. Le cause prevalenti sono dovute sia agli enti, qualora il conto venga spostato o chiuso, sia alle banche, quando il cambiamento della ragione sociale dovuto a fusioni, modificando il codice ABI della banca, modifica a sua volta il codice IBAN usato per fare il bonifico.

In questi casi, se l'ente non comunica all'Agenzia delle Entrate il nuovo codice IBAN, gli importi, non potendo raggiungere il destinatario, vengono dirottati in un conto speciale presso la Banca d'Italia (**storno in contabilità speciale** per pagamenti di elenchi dell'Agenzia delle Entrate) o presso l'Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni (**storno in IGEPA** per pagamenti diretti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) dove restano disponibili per il pagamento fino al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui sono state stornate.
In entrambi i casi, per i pagamenti futuri, gli enti devono comunicare il prima possibile le nuove coordinate alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Invece, per quanto riguarda il **pagamento del bonifico non andato a buon fine per le coordinate IBAN non accettate dagli Istituti o per conto chiuso**, la richiesta dovrebbe essere effettuata al Ministero del Lavoro.
È però necessario chiedere informazioni della situazione dell'Ente tramite mail all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it perché per gli storni dei bonifici non andati a buon fine la modalità di pagamento cambia in ragione della distanza temporale dal mancato pagamento.

Si riporta ad esempio la casistica relativa agli storni in contabilità speciale relativi a pagamenti di elenchi dell'Agenzia delle Entrate non andati a buon fine. Ci sono tre modalità diverse per il pagamento dei contributi stornati che dipendono dal momento nel quale l'Ente viene a conoscenza di trovarsi in tale condizione:

A. La Direzione Centrale dell'Agenzia delle Entrate, quando ritiene di aver raccolto un numero adeguato di aggiornamenti del conto corrente relativi ai pagamenti stornati, trasmette le nuove coordinate acquisite (elenco degli storni aggiornati) al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che provvederà al pagamento e pubblicherà l'elenco sul proprio sito.
   Se questa trasmissione non è ancora avvenuta l'Ente non deve fare altro che comunicare rapidamente le nuove coordinate alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (quindi non dovrà essere effettuata nessuna richiesta al Ministero).
B. Se l'elenco degli storni aggiornati è già stato trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (e pubblicato sul proprio sito) allora per la liquidazione del contributo occorre fare richiesta al Ministero. Attenzione però che non sia trascorso l'intero anno successivo a quello nel quale il pagamento è stato stornato. In questo caso dovrà essere utilizzata la procedura descritta nel prossimo punto.
C. Se è trascorso il secondo anno dal momento dello storno, i contributi non sono più disponibili sul conto. Occorrerà pertanto attivare una diversa e più lunga procedura che consentirà di poter riottenere le risorse per il pagamento che sono state trasferite in economia.

Tornando al pagamento ordinario, al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di pubblicazione degli elenchi degli ammessi e degli esclusi, i contributi residui non pagati non sono più disponibili sul bilancio dello Stato. Tali somme non sono perse in quanto iscritte tra le passività del patrimonio dello Stato (perenzione amministrativa) e potranno essere erogate entro i dieci anni successivi dietro richiesta di reiscrizione in bilancio del legale rappresentante dell'ente (**pagamento di contributo in perenzione amministrativa**). Si precisa che il pagamento potrà avvenire solo a seguito di emanazione di apposito decreto cumulativo di reiscrizione in bilancio da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze che metterà a disposizione le risorse necessarie.

I decreti del MEF vengono emanati circa ogni tre mesi e nell'ultimo decreto dell'anno sono incluse le domande di pagamento pervenute entro il mese di agosto.

Il pagamento dei contributi sospesi avverrà a cura del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali solo se la comunicazione di sblocco o riammissione dell'Agenzia delle Entrate arriverà al Ministero del Lavoro prima della perenzione amministrativa delle risorse e completa delle modalità di liquidazione. In caso contrario il Ministero potrà procedere al pagamento solo dietro richiesta di pagamento da parte dell'Ente (vd. pagamento di contributo in perenzione amministrativa).
Si ribadisce che circa il 95% dei pagamenti avviene per il tramite dell'Agenzia delle Entrate con

versamento in conto corrente e nessuno delle richieste di liquidazione qui indicate consente di anticipare il normale iter di erogazione.
Qualunque richiesta effettuata in tal senso verrà archiviata senza avere seguito e senza comunicazione al mittente.

Per semplificare la compilazione della richiesta di pagamento del contributo del cinque per mille è stato predisposto un unico modulo. Le informazioni per la sua compilazione sono contenute nell'apposito collegamento, tali istruzioni non dovranno essere trasmesse al Ministero.
Per essere accettata, la richiesta di pagamento deve soddisfare due caratteristiche:

1. deve essere firmata in originale dal legale rappresentante;
2. deve essere allegata la fotocopia del documento di identità in corso di validità.

In particolare, nel caso di carenza di entrambi i requisiti le richieste di pagamento dovranno essere presentate nuovamente.

In caso di richiesta della liquidazione di contributi riferiti a più annualità dovrà essere presentato un modulo di pagamento per ciascun contributo, **da scannerizzarsi separatamente**, anche se relativi alla stessa tipologia (es. si dovranno presentare due moduli di liquidazione per gli anni 2016 e 2017 i cui contributi sono in perenzione amministrativa). Tali richieste potranno essere inviate al Ministero con un'unica PEC o raccomandata.

Non sarà accettata una richiesta di pagamento che si riferisce a più di un contributo.
Poiché i motivi per i quali non è avvenuto il pagamento possono essere molti, si suggerisce l'inoltro di una mail con la descrizione del problema all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it indicando l'anno di finanziamento, il codice fiscale e la denominazione dell'Ente, l'indirizzo e i recapiti telefonici/cellulare.
Le richieste di pagamento vanno compilate digitalmente e stampate o scansionate (in caso di invio per PEC), quindi vanno trasmesse al Ministero del Lavoro scegliendo tra una delle seguenti modalità:

Raccomandata	Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale per il Terzo Settore e della responsabilità sociale delle imprese -Divisione I Via Flavia, 6 - 00187 Roma
PEC (accetta solo messaggi da PEC a PEC)	dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it

3.2 Elenchi del 5 per mille 2024 pubblicati ad Aprile 2025.
L'agenzia delle Entrate ha pubblicato gli elenchi, suddivisi in sette parti, dei destinatari dei fondi del 5 per mille ottenuti attraverso le dichiarazioni dei redditi 2024.
Sono oltre 91mila i soggetti beneficiari del 5 per mille 2024 (per un totale di circa 523 milioni di euro), in base alle preferenze espresse dai cittadini nelle dichiarazioni dello scorso anno.

3.2.1 I beneficiari
L'elenco degli ammessi comprende in totale 91.012 enti, suddivisi per categoria:

1) Enti del Terzo Settore e Onlus (68.452),
2) Associazioni sportive dilettantistiche (13.825),

3) Enti impegnati nella ricerca scientifica (467),
4) Enti che operano nel settore della sanità (107),
5) Enti dei beni culturali e paesaggistici (228)
6) Enti gestori delle aree protette (24).

Nell'elenco sono presenti anche 7.909 Comuni.

4. SCELTA DELLA DESTINAZIONE

4.1 Scelta su Dichiarativi Reddituali

Il legislatore ha previsto una duplice modalità di destinazione:

a) Scelta del solo settore di interesse sociale;
b) Scelta del settore di interesse e inserimento del codice fiscale dell'ente di preferenza.

Nel primo caso, si apporrà la propria firma in corrispondenza di una delle caselle presenti in uno dei seguenti Dichiarativi (che presentano proprio una sezione intitolata "Scelta per la destinazione del Cinque per Mille dell'IRPEF").

1. Modello Redditi, utilizzato anche da contribuenti non titolari di partita IVA e che non possono assolvere ai propri obblighi dichiarativi ai fini IRPEF tramite modello 730.
2. Modello 730, modello reddituale destinato ai lavoratori dipendenti e ai pensionati.
3. Certificazione Unica (CU), dichiarativo che certifica i redditi da lavoro dipendente e assimilati, ma anche i redditi di lavoro autonomo, le provvigioni e i redditi diversi. Nel caso non si sia obbligati a presentare la Dichiarazione Reddituale di cui al punto 1 e 2, la scheda allegata alla CU, (***"Scheda per le scelte della destinazione del 5 per mille dell'IRPEF"*** riportante codice fiscale, e dati anagrafici del contribuente) potrebbe essere consegnata:
   - ad un Ufficio Postale che la invierà all' AdE.
   - attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate;
   - ad un Professionista abilitato alla trasmissione telematica.

NB: è possibile

- esprimere una sola preferenza (lo spazio per apporre il codice fiscale dell'ente prescelto è unico)
- scegliere solo Enti autorizzati e iscritti agli elenchi dell'AdE
- inserire sempre il codice fiscale dell'ente beneficiario di propria preferenza.

4.2 Altri contributi: 8x1000 e 2xmille

I contributi 8x1000, 5x1000 e 2xmille sembrano molto simili, ma hanno invece delle peculiarità che li rendono concretamente diversi sia per la destinazione sia per le finalità.

Nel rispetto dell'art 118 Costituzione che recita: "Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città Metropolitane, Regioni e Stato, sulla base di principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, sono quindi previste delle forme di finanziamento indiretto per gli enti poc'anzi elencati.

Tali forme di finanziamento sono rappresentate da quote dell'imposta sul reddito, ovvero promanano dalla tassazione del Reddito delle Persone Fisiche, e hanno in concreto la possibilità di essere donate

congiuntamente, da parte dei contribuenti.

a) **8 per 1000**
   Tale quota dell'IRPEF è rivolta alle confessioni religiose, permettendo alle Chiese di finanziare diversi progetti, siano essi umanitari, assistenziali o di culto e la tutela della cultura e degli interessi religiosi.
b) **5 per 1000**
   Questa forma di finanziamento è destinata ad Enti ed Organizzazioni che svolgono attività con comprovati risvolti sociali (dalla ricerca al volontariato, dal Terzo Settore ai Comuni).
c) **2 per 1000**

È una quota dell'IRPEF che viene assegnata alle sole forze politiche, iscritte nel Registro dei Partiti.

(v.di a) Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici -articolo 4, comma 1 del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 13 del 2014; b) Registro nazionale dei partiti politici riconosciuti ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13 PARTE SECONDA Partiti ammessi ai benefici di cui agli artt. 11 - detrazioni fiscali e 12 - destinazione del 2‰ del decreto-legge n. 149 del 2013, convertito in legge n. 13 del 2014)

Per le tre casistiche, nella eventualità che contribuente non indichi alcuna preferenza, le quote rimangono nelle casse dello Stato.

4.3 Calcolo degli importi spettanti

Premesso che il valore del Cinque per Mille è lo 0,5% della propria IRPEF, per effettuare i calcoli bisogna dividere la quantità della propria imposta del reddito per 1000, moltiplicando poi il risultato per 5.

5. REGOLAMENTAZIONE RECENTE

5.1 Redazione del Rendiconto e della Relazione Illustrativa

Tutti i soggetti beneficiari hanno l'obbligo di redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo (articolo 16, comma 1).
Inoltre, devono conservare presso la propria sede il rendiconto e la relazione per dieci anni dalla data di redazione.
Sono tenuti al rispetto delle Linee Guida Min. Lav. i soggetti beneficiari del contributo del Cinque per Mille come individuati dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del D.P.C.M. 23 luglio 2020:

- enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS (registro unico nazionale del Terzo settore) di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
  In via transitoria, fino alla piena operatività del RUNTS, continuano a essere soggetti beneficiari gli enti di volontariato e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Questa inclusione mira a garantire che anche le organizzazioni più piccole e meno strutturate possano accedere ai fondi necessari per sostenere le loro attività.
È fondamentale che gli enti beneficiari comprendano appieno i requisiti richiesti per l'accesso al contributo e si preparino adeguatamente per soddisfare le normative vigenti.

Esse indicano le modalità operative da seguire per una corretta redazione del rendiconto e della

relazione illustrativa, assicurando un efficace svolgimento dei controlli amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione erogante.

Inoltre, le linee guida mirano a standardizzare la modulistica utilizzata dagli enti, facilitando così la comprensione e la trasparenza delle informazioni contabili da parte dei cittadini. L'adozione di queste linee guida rappresenta un passo importante verso la semplificazione delle procedure burocratiche e l'accelerazione dei tempi di erogazione dei contributi, in linea con i principi di razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento degli enti beneficiari stabiliti dalla legge delega n. 106/2016.
Il rendiconto deve contenere informazioni dettagliate sull'utilizzo delle risorse ricevute, specificando le voci di spesa e giustificando ogni importo con documentazione adeguata.
La relazione illustrativa invece deve fornire un quadro chiaro e comprensibile delle attività svolte grazie al contributo ricevuto, evidenziando l'impatto sociale delle stesse.

5.1.1 Redazione del Rendiconto
La redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è un processo cruciale per gli enti beneficiari del contributo del Cinque per Mille, poiché consente di documentare in modo chiaro e trasparente l'utilizzo delle risorse ricevute.
La redazione accurata del rendiconto e della relazione illustrativa è essenziale per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al Terzo settore.
Gli enti devono prestare particolare attenzione alla documentazione e alla coerenza delle informazioni fornite, assicurandosi di rispettare tutte le normative vigenti per evitare sanzioni o recupero dei fondi erogati.

5.1.2 Obbligo di redazione
Tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dall'importo percepito, sono tenuti a redigere il rendiconto e la relativa relazione illustrativa entro 12 mesi dalla data di percezione del contributo.
Questo obbligo è sancito dall'articolo 16, comma 1, del D.P.C.M. 23 luglio 2020. La redazione tempestiva è fondamentale per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche.

5.1.3 Struttura del rendiconto
Il rendiconto deve essere strutturato in modo chiaro e dettagliato, includendo le seguenti sezioni principali:

- *Dati identificativi dell'ente:* Questa sezione deve contenere informazioni fondamentali sull'ente, come la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale e operativa, e i recapiti telefonici e di posta elettronica. È importante che queste informazioni siano aggiornate e corrette per facilitare eventuali comunicazioni con l'Amministrazione erogatrice.
- *Dati del legale rappresentante:* Qui devono essere forniti i dati anagrafici del legale rappresentante dell'ente, inclusi i recapiti. Questo è essenziale per identificare il responsabile legale dell'ente in caso di necessità di chiarimenti o verifiche.
- *Rendiconto delle spese:* Questa sezione deve indicare l'anno finanziario di riferimento, l'importo percepito e la data di percezione del contributo. È fondamentale che le spese siano suddivise per macrovoce, come descritto nel paragrafo precedente, e che ogni voce sia accompagnata da una chiara descrizione dell'attività svolta.
- *Spese da rendicontare:* Gli enti devono specificare come sono state effettivamente impiegate le somme percepite. Le spese devono essere classificate secondo le macrovoce previste (risorse

umane, spese di funzionamento, acquisto di beni e servizi, attività di interesse generale) e devono essere giustificate da documentazione adeguata.

- *Accantonamento e/o Restituzione spontanea:* Nell'ipotesi che l'ente abbia deciso di accantonare parte del contributo per progetti futuri, andrebbe specificato sia l'importo accantonato sia le finalità previste per l'utilizzo di tali fondi.
  Nella eventualità di importi da restituire all'Amministrazione, l'ente deve indicare la somma e le motivazioni della restituzione.
- *Allegati:* Questa sezione deve contenere un elenco dei giustificativi di spesa, presentati in un unico file PDF.
  Ogni giustificativo deve essere numerato e associato alla voce di spesa corrispondente nel rendiconto.

5.2 REDAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La relazione illustrativa deve essere redatta in forma discorsiva e compilata direttamente sulla piattaforma dedicata; essa ha lo scopo di fornire un quadro chiaro e comprensibile delle attività svolte grazie al contributo ricevuto.

Le seguenti indicazioni sono fondamentali per la redazione della relazione:

- *Descrizione delle attività:* Ogni voce di spesa deve essere accompagnata da una descrizione dettagliata delle attività svolte. È importante spiegare come ciascuna spesa ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi statutari dell'ente e all'impatto sociale delle attività realizzate.
- *Risultati ottenuti:* La relazione deve evidenziare i risultati raggiunti grazie all'utilizzo delle risorse ricevute e potrebbe includere dati quantitativi (ad esempio, numero di persone assistite, progetti completati) e qualitativi (testimonianze, feedback dei beneficiari).
- *Coerenza con le finalità statutarie:* È fondamentale dimostrare che le spese sostenute sono coerenti con le finalità statutarie dell'ente chiarendo, la relazione, come ogni attività si inserisce nel contesto più ampio della missione dell'organizzazione.
- *Riferimenti normativi:* La relazione può includere riferimenti alle normative vigenti che giustificano le scelte effettuate dall'ente nella gestione delle risorse, contestualizzando le decisioni prese e dimostrandone la conformità alle disposizioni legislative.

5.2.1 Documentazione e conservazione

Tutta la documentazione giustificativa relativa alle spese deve essere conservata presso la sede dell'ente per un periodo di dieci anni dalla data di redazione del rendicontoe nello specifico, fatture, ricevute, contratti e qualsiasi altro documento che possa attestare l'effettivo utilizzo delle risorse.
In caso di controlli amministrativo-contabili da parte dell'Amministrazione erogatrice, gli enti devono essere in grado di esibire tutta la documentazione richiesta per dimostrare la correttezza della rendicontazione effettuata.

5.2.2 Trasmissione del rendiconto e della relazione

Una volta completato il rendiconto e la relazione illustrativa, gli enti devono procedere alla loro trasmissione tramite la piattaforma dedicata entro i termini stabiliti.

È fondamentale seguire attentamente le istruzioni operative fornite nel manuale utente disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it per garantire una corretta compilazione e invio dei documenti.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in formato elettronico; non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite posta (PEC o raccomandata).
Questo approccio mira a semplificare le procedure burocratiche e a garantire una gestione più efficiente dei fondi pubblici.

6. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

6.1 Trasmissione del Rendiconto e della Relazione Illustrativa

Solo i soggetti beneficiari di contributi pari o superiori a 20.000 euro hanno l'obbligo di trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa entro 30 giorni dalla scadenza per la redazione.
La trasmissione deve avvenire esclusivamente tramite la piattaforma dedicata disponibile sul portale servizi.lavoro.gov.it. Questo sistema telematico è stato introdotto per semplificare le procedure burocratiche e garantire una gestione più efficiente dei fondi pubblici.
È importante che gli enti si familiarizzino con l'uso della piattaforma e seguano attentamente le istruzioni operative fornite nel manuale utente disponibile sul sito.

La mancata trasmissione entro i termini stabiliti può comportare sanzioni o il recupero dei fondi erogati.
Gli enti beneficiari devono utilizzare la piattaforma dedicata per trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa. Non saranno accettate rendicontazioni inviate tramite posta (PEC o raccomandata).
Questa modalità di trasmissione elettronica non solo accelera il processo di verifica da parte dell'Amministrazione erogante ma contribuisce anche a ridurre l'uso della carta, in linea con le politiche di sostenibilità ambientale.

7. PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO

Il D.P.C.M. del 23 luglio 2020 ha introdotto l'obbligo per i beneficiari di pubblicare sul proprio sito web gli importi percepiti e il rendiconto con la relazione illustrativa entro 60 giorni dalla scadenza per la redazione.
Gli enti devono comunicare all'Amministrazione erogatrice l'avvenuta pubblicazione entro sette giorni.
Questa misura è stata adottata per garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche e consentire ai cittadini di monitorare come vengono impiegati i fondi ricevuti dagli enti del Terzo settore.
La pubblicazione deve avvenire in modo chiaro e accessibile, affinché tutti possano consultare le informazioni relative all'impiego delle risorse.

8. MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE:

IL RENDICONTO E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La rendicontazione del contributo del Cinque per Mille è un processo fondamentale che richiede attenzione e precisione.
Le modalità di rendicontazione riguardano sia la compilazione del rendiconto che la redazione della relazione illustrativa, entrambe necessarie per garantire la trasparenza e la correttezza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.
La corretta redazione del rendiconto e della relazione illustrativa è essenziale per garantire la trasparenza e la responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche destinate al Terzo settore. Gli enti devono prestare particolare attenzione alla documentazione e alla coerenza delle informazioni fornite,

assicurandosi di rispettare tutte le normative vigenti per evitare sanzioni o recupero dei fondi erogati. Un approccio meticoloso nella preparazione di questi documenti non solo facilita il processo di verifica da parte dell'Amministrazione erogatrice, ma contribuisce anche a costruire fiducia con i cittadini e i donatori riguardo all'utilizzo delle risorse pubbliche.
Di seguito sono dettagliate le modalità operative specifiche per ciascuna di queste componenti.

8.1 Il rendiconto tramite piattaforma
Il rendiconto deve essere redatto utilizzando esclusivamente i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, disponibili sulla piattaforma dedicata.
La compilazione del rendiconto avviene in diverse fasi:

8.1.1 Accesso alla piattaforma
Gli enti devono autenticarsi utilizzando le credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d'Identità Elettronica). È fondamentale che gli enti si assicurino di avere accesso a queste credenziali prima di iniziare il processo di rendicontazione.

8.1.2 Registrazione del profilo ente
Una volta effettuato l'accesso, gli enti devono registrare il proprio profilo, fornendo informazioni dettagliate come la denominazione sociale, il codice fiscale, la sede legale e operativa, e i recapiti.
Questa registrazione è necessaria per identificare l'ente all'interno della piattaforma.

8.1.3 Compilazione delle sezioni del rendiconto
Il modello di rendiconto è suddiviso in diverse sezioni, ognuna delle quali deve essere compilata con attenzione:

- Dati identificativi dell'ente: Includere informazioni aggiornate e corrette.
- Dati del legale rappresentante: Fornire i dati anagrafici e i recapiti del legale rappresentante.
- Rendiconto delle spese: Indicare l'anno finanziario di riferimento, l'importo percepito e la data di percezione del contributo.
- Spese da rendicontare: Dettagliare le spese sostenute, suddividendole per macrovoce (risorse umane, spese di funzionamento, acquisto di beni e servizi, attività di interesse generale).
- Accantonamento: Specificare eventuali importi accantonati per progetti futuri.
- Restituzione spontanea: Indicare eventuali importi da restituire all'Amministrazione.
- Allegati: Caricare un file PDF contenente l'elenco dei giustificativi di spesa.

8.1.4 Documentazione giustificativa
Ogni spesa deve essere supportata da documentazione adeguata, come fatture, ricevute e contratti.
È importante che gli enti conservino questi documenti presso la propria sede per un periodo di dieci anni dalla data di redazione del rendiconto.

8.1.5 Verifica dei dati inseriti
Prima di inviare il rendiconto, è consigliabile effettuare una revisione accurata dei dati inseriti per garantire che siano corretti e completi.
Errori o omissioni possono comportare ritardi nella verifica o sanzioni.

8.1.6 Invio del rendiconto
Una volta completata la compilazione e verificati i dati, gli enti possono procedere con l'invio del rendiconto tramite la piattaforma.
È fondamentale seguire le istruzioni fornite nel manuale utente disponibile sul sito per garantire una corretta trasmissione.

8.2 La relazione illustrativa tramite piattaforma
La relazione illustrativa è un documento complementare al rendiconto e deve essere redatta in forma discorsiva direttamente sulla piattaforma.
Le modalità di redazione della relazione illustrativa includono:

8.2.1. Struttura della relazione
La relazione deve seguire una struttura chiara e logica, suddivisa in sezioni che corrispondono alle voci di spesa indicate nel rendiconto.
Ogni sezione deve fornire dettagli specifici sulle attività svolte e sui risultati ottenuti.

8.2.2. Descrizione delle attività
Per ogni voce di spesa, l'ente deve fornire una descrizione dettagliata delle attività realizzate grazie al contributo ricevuto.
È importante spiegare come ciascuna spesa ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi statutari dell'ente.

8.2.3. Risultati ottenuti
La relazione deve evidenziare i risultati raggiunti grazie all'utilizzo delle risorse ricevute. Questo può includere dati quantitativi (ad esempio, numero di persone assistite, progetti completati) e qualitativi (testimonianze, feedback dei beneficiari).
L'inclusione di storie di successo o casi studio può arricchire la relazione e dimostrare l'impatto sociale delle attività svolte.

8.2.4 Coerenza con le finalità statutarie
È fondamentale dimostrare che le spese sostenute sono coerenti con le finalità statutarie dell'ente.
La relazione deve chiarire come ogni attività si inserisce nel contesto più ampio della missione dell'organizzazione.

8.2.5 Riferimenti normativi
La relazione può includere riferimenti alle normative vigenti che giustificano le scelte effettuate dall'ente nella gestione delle risorse.
Questo aiuta a contestualizzare le decisioni prese e a dimostrare la conformità alle disposizioni legislative.

8.2.6 Compilazione dei campi obbligatori
Durante la redazione della relazione sulla piattaforma, gli enti devono compilare tutti i campi obbligatori dedicati a ciascuna voce di spesa.
È importante seguire attentamente le istruzioni fornite per garantire che tutte le informazioni richieste siano incluse.

8.2.7 Verifica della relazione
Prima dell'invio finale, è consigliabile rivedere attentamente la relazione illustrativa per assicurarsi che sia chiara, coerente e priva di errori.
Una buona presentazione della relazione può influenzare positivamente la percezione dell'ente da parte dell'Amministrazione erogatrice.

8.2.8 Invio della relazione
Una volta completata la redazione e verificata la correttezza dei dati, gli enti possono inviare la relazione illustrativa tramite la piattaforma dedicata. Come per il rendiconto, non saranno accettate relazioni inviate tramite posta (PEC o raccomandata).

9. FINALITA' E CONTROLLI
INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE
Ogni spesa riportata nel rendiconto deve essere pertinente alle attività statutarie dell'ente e deve essere effettivamente pagata, comprovabile e tracciabile.
Le spese devono essere registrate nella contabilità dell'ente e conformi alla normativa vigente.

9.1 Spese non ammissibili
Non sono ammissibili le spese di pubblicità per campagne di sensibilizzazione sulla destinazione della quota del cinque per mille, le spese non costituenti esborso finanziario e quelle sostenute dopo la cessazione dell'attività dell'ente.
È importante che gli enti siano consapevoli delle limitazioni imposte dalla normativa vigente per evitare errori nella rendicontazione.

10. MACROVOCI DEL MODELLO DI RENDICONTO:
CLASSIFICAZIONE PER TIPOLOGIA DI SPESA
Il modello di rendiconto per il contributo del Cinque per Mille prevede una classificazione delle spese in diverse macrovoci, ciascuna delle quali deve essere dettagliatamente documentata e giustificata.
Le macrovoci sono suddivise in categorie specifiche che riflettono le diverse tipologie di spesa ammissibili.
La classificazione delle spese in queste macrovoci consente agli enti del Terzo settore di gestire in modo trasparente e responsabile i fondi ricevuti attraverso il cinque per mille.
È fondamentale che ogni ente segua attentamente le indicazioni fornite nelle linee guida e mantenga una documentazione accurata e completa per garantire la compliance con le normative vigenti e facilitare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Di seguito sono descritte le principali macrovoci e le relative tipologie di spesa.

10.1 Risorse umane
Questa macrovoci comprende tutte le spese relative al personale impiegato dall'ente, sia esso dipendente o volontario.
Le spese ammissibili includono:

- Stipendi e salari: Compensi per il personale a tempo indeterminato e determinato, inclusi eventuali contratti di lavoro flessibile o parasubordinato.
- Rimborsi spese: Spese sostenute dal personale per attività lavorative, come viaggi, vitto e

alloggio, che devono essere documentate con ricevute e giustificativi.
- Compensi per volontari: Indennità o rimborsi per i volontari che operano nell'ente, in conformità con le normative vigenti.
- Spese di formazione: Costi sostenuti per la formazione del personale, inclusi corsi di aggiornamento e seminari.
- Assicurazioni: Premi per polizze assicurative a copertura del personale, inclusi i volontari.

La documentazione necessaria per questa macrovoci include buste paga, contratti di lavoro, ricevute di pagamento e documentazione fiscale relativa ai contributi previdenziali.

10.2 Spese di funzionamento
Questa macrovoce si riferisce alle spese necessarie per il funzionamento quotidiano dell'ente. Le spese ammissibili includono:
- Affitti: Canoni di locazione per gli spazi utilizzati dall'ente, come uffici o locali per eventi.
- Utenze: Spese per elettricità, acqua, gas e telefonia.
- Manutenzione: Costi per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature e degli immobili.
- Cancelleria e materiali di consumo: Spese per acquisto di materiali di cancelleria, forniture per ufficio e altri beni necessari per le attività quotidiane.
- Servizi esterni: Costi per servizi professionali esterni, come consulenze legali o contabili.

La documentazione richiesta comprende fatture, contratti di locazione, bollette e ricevute di pagamento.

10.3 Spese per acquisto di beni e servizi
Questa macrovoce riguarda le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente. Le spese ammissibili includono:
- Acquisto di attrezzature: Costi per l'acquisto di beni strumentali, come computer, stampanti, attrezzature tecniche e mobili per ufficio.
- Servizi professionali: Spese per prestazioni di lavoro autonomo o occasionale, come consulenze specialistiche o servizi di marketing.
- Affitti occasionali: Costi per l'affitto di spazi temporanei per eventi o attività specifiche.
- Beni immobili: Spese per l'acquisto di immobili destinati all'attività dell'ente. È fondamentale che ogni spesa sia supportata da fatture dettagliate e contratti che ne giustifichino l'acquisto.

10.4 Spese per le attività di interesse generale dell'ente
Questa macrovoce include le spese direttamente riferibili all'esercizio delle attività di interesse generale dell'ente, come definite nel suo statuto.

Le spese ammissibili comprendono:
- Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione: Spese sostenute per beni o servizi acquistati con l'intento di donarli ad altri enti o persone fisiche.
- Erogazioni a proprie articolazioni territoriali: Trasferimenti di fondi a sezioni locali o affiliate dell'ente che operano sul territorio.
- Erogazioni a enti terzi: Fondi trasferiti ad altri enti non lucrativi per la realizzazione di progetti comuni o iniziative condivise.

- Erogazioni a persone fisiche: Sussidi economici o borse di studio erogate a individui in difficoltà economica o per supportare attività di ricerca.

La documentazione necessaria include contratti di donazione, giustificativi delle erogazioni e relazioni sulle attività svolte.

10.5 Accantonamento
Questa sezione consente agli enti di accantonare temporaneamente il contributo ricevuto per progetti pluriennali. Le condizioni ammissibili includono:

- Accantonamento totale o parziale: Possibilità di riservare l'intero contributo o una parte di esso per utilizzi futuri, a condizione che vi sia una deliberazione formale da parte dell'organo competente dell'ente.
- Utilizzo entro 36 mesi: Gli importi accantonati devono essere utilizzati entro un massimo di 36 mesi dalla data di accredito del contributo.

La documentazione richiesta comprende verbali delle deliberazioni dell'organo competente e relazioni dettagliate sui progetti futuri previsti.

11. CONTROLLI
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali può richiedere documentazione aggiuntiva agli enti che hanno trasmesso il rendiconto e effettuare verifiche amministrativo-contabili presso le sedi degli enti beneficiari.
Questi controlli sono fondamentali per garantire che i fondi siano utilizzati in modo appropriato e conforme alle normative vigenti.

12. SANZIONI
In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione, il Ministero diffida il beneficiario a effettuare la pubblicazione entro trenta giorni; in caso di inerzia, può irrogare una sanzione amministrativa pari al 25% del contributo percepito secondo la disciplina recata dalla legge n. 689/1981.
È pertanto fondamentale che gli enti mantengano una documentazione contabile ordinata, completa e facilmente accessibile.

13. CONCLUSIONI
Come si è avuto modo di leggere nei precedenti capitoli, il Cinque per Mille rappresenta uno strumento formidabile nella sua semplicità di attuazione, per sostenere enti di utilità sociale, nel pieno rispetto di un sistema normativo orientato alla trasparenza, alla responsabilità e al controllo pubblico.

Le Linee Guida del Ministero del Lavoro del 2022, sottolineano come la rendicontazione non sia un semplice adempimento burocratico, ma uno strumento per rafforzare la fiducia e di conseguenza allinearsi all'ottica di una COMPLIANCE collaborativa tra contribuenti, enti beneficiari e istituzioni, potendo ben rappresentare Best Practices, in quanto mirano a semplificare la rendicontazione, assicurando al contempo, trasparenza e maggiore efficienza nei controlli e nella gestione dei contributi.

Il tutto avviene attraverso uno strumento cardine, rappresentato dal Modello di Rendiconto per il contributo del Cinque per Mille che garantisce la corretta rendicontazione delle somme ricevute e

l'assolvimento degli obblighi di trasparenza richiesti dalla normativa vigente. Difatti, attraverso la sua completa ed accurata compilazione, gli enti del Terzo Settore possono dimostrare l'efficacia e l'impatto sociale delle risorse ottenute, rafforzando la fiducia dei contribuenti e dei soggetti istituzionali, offrendo la concreta possibilità di destinare parte dei fondi a progetti pluriennali o a specifiche attività di interesse generale consente agli enti di pianificare interventi strutturali e duraturi.

Infine, l'adempimento degli obblighi di conservazione e trasmissione dei documenti non è solo una necessità normativa, ma un'opportunità per valorizzare il ruolo del Terzo Settore come pilastro fondamentale per il benessere e lo sviluppo della società. Una gestione responsabile e trasparente dei fondi del Cinque per Mille rappresenta un segnale di impegno concreto verso gli obiettivi di utilità sociale che ogni ente si prefigge di perseguire.

È fondamentale però che gli Enti beneficiari rispettino scrupolosamente le indicazioni fornite nelle linee guida e mantengano una documentazione accurata e completa per garantire la compliance con le normative vigenti e facilitare eventuali controlli da parte delle autorità competenti.

Normativa

Articolo 12 del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15 - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 17 bis del decreto legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. - pdf – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Articolo 9, comma 4 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 - pdf - Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 9, comma 6 del Decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 - pdf – Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 2020 - Disciplina delle modalità e dei termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, nonché delle modalità e dei termini per la formazione, l'aggiornamento e la pubblicazione dell'elenco permanente degli enti iscritti e per la pubblicazione degli elenchi annuali degli enti ammessi.

Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 111 - Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2019 - Modalità e termini per l'accesso al riparto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a sostegno degli enti gestori delle aree protette.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2016 - Criteri di riparto della quota del cinque per mille dell'Irpef destinata, a scelta del contribuente, al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Articolo 2, comma da 4-novies, lettera a), del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 - Disposizioni in materia di potenziamento dell'amministrazione finanziaria ed effettività del recupero di imposte italiane all'estero e di adeguamento comunitario

Articolo 1 comma 154, Legge 23 dicembre 2014 n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)

Articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 - Comunicazioni e adempimenti formali

Articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 - Norme in materia tributaria

Art, 17-ter, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 - Disposizioni in materia di cinque per mille

Prassi

Risoluzione n. 42 del 1° giugno 2018 - pdf - REMISSIONE IN BONIS - utilizzo dei codici tributo 8114 e 8115 nel modello di pagamento "F24 Versamenti con elementi identificativi"

Circolare n. 5 del 31 marzo 2017 - pdf - Novità in materia di iscrizione al contributo del cinque per mille – Primo anno di applicazione: esercizio finanziario 2017 (circolare n. 5)

Circolare n. 13 del 26 marzo 2015 - pdf - Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) (340 KB) - Articolo 1, comma 154, legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge stabilità 2015) – Contributo del cinque per mille dell'IRPEF esercizio finanziario 2015 e successivi

Circolare n. 10 del 20 marzo 2012 - pdf - Cinque per mille per l'esercizio finanziario 2012

Risoluzione n. 46 del 11 maggio 2012 - pdf - Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello "F24", delle sanzioni dovute ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2, 3 e 3-bis, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44

Circolare n. 56 del 10 dicembre 2010 - pdf pdf - Chiarimenti in merito ai soggetti destinatari della quota del cinque per mille dell'Irpef

Link a Siti di interesse

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2025/software-di-compilazione (ONLUS)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/software-di-compilazione-istanza-di-accreditamento-al-5-per-mille-asd-2025 (ASD)

https://www.parlamento.it/1067 (iscrizione Partiti Politici negli elenchi ufficiali)

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/elenco-permanente-degli-iscritti

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2025/onlus

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/contributo-del-5-per-mille-2025/associazioni-sportive-dilettantistiche

https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive/5-per-mille.html

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/cinque-per-mille/pagine/default

https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/ricerca/il-sistema-della-ricerca/cinque-mille

https://www.salute.gov.it/new/

https://cultura.gov.it/comunicato/iscrizioni-5-x-mille-af-2025-avviso-apertura-portale-dei-procedimenti

https://cultura.gov.it/comunicato/iscrizioni-5-x-mille-af-2025-avviso-apertura-portale-dei-procedimenti

FAQ (domande frequenti) sull'erogazione del cinque per mille https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/cinque-per-mille/pagine/default

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/cinque-per-mille/pagine/la-rendicontazione-del-contributo Linee Guida del Ministero del Lavoro pubblicate a Dicembre 2022- ALLEGATO n. 1 AL D.D. n. 396 del 13/12/2022
Legge 6 giugno 2016, n. 106,
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/06/18/16G00118/sg

La riforma del 5xmille Legge 190/2014 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Terzo-settore-e-responsabilita-sociale-imprese/focus-on/Cinque-per-mille/Pagine/La-prima-riforma-del-cinque-per-mille-2016

SCADENZARIO

Scadenze del 5 per mille 2024 per le associazioni sportive dilettantistiche

Descrizione	Associazioni sportive dilettantistiche
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d'iscrizione	10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	entro il 20 aprile 2024 (sito CONI)
Richiesta correzione domande	entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	entro il 10 maggio 2024 (sito CONI)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione	30 settembre 2024

Scadenze del 5 per mille 2024 per le ONLUS

Descrizione	ONLUS
Inizio presentazione domanda d'iscrizione	6 marzo 2024
Termine presentazione domanda d'iscrizione	10 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti provvisorio	entro il 20 aprile 2024 (sito Agenzia entrate)
Richiesta correzione domande	entro il 30 aprile 2024
Pubblicazione elenco iscritti definitivo	entro il 10 maggio 2024 (sito Agenzia entrate)
Termine regolarizzazione domanda iscrizione	30 settembre 2024

INFOGRAFICHE

SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF (in caso di scelta FIRMARE in UNO degli spazi sottostanti)

SOSTEGNO DEL VOLONTARIATO E DELLE ALTRE ORGANIZZAZIONI NON LUCRATIVE DI UTILITÀ SOCIALE, DELLE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE E DELLE ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI RICONOSCIUTE CHE OPERANO NEI SETTORI DI CUI ALL'ART.10, C. 1, LETT A), DEL D.LGS. N. 460 DEL 1997

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA UNIVERSITÀ

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SANITARIA

FIRMA Mario Rossi

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) 0 1 6 4 7 7 3 0 1 5 7

FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (SOGGETTI DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 2, DEL D.P.C.M. 28 LUGLIO 2016)

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

SOSTEGNO DELLE ATTIVITÀ SOCIALI SVOLTE DAL COMUNE DI RESIDENZA

FIRMA _____

SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE RICONOSCIUTE AI FINI SPORTIVI DAL CONI A NORMA DI LEGGE CHE SVOLGONO UNA RILEVANTE ATTIVITÀ DI INTERESSE SOCIALE

FIRMA _____

Codice fiscale del beneficiario (eventuale) | | | | | | | | | | |

MODULISTICA E TEMPLATE

Modulo richiesta di pagamento

MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO

Timbro dell'Ente

Al
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Direzione Generale del Terzo Settore e della
Responsabilità Sociale delle Imprese - Divisione I
Via Flavia 6
CAP 00187 Città ROMA Prov RM

OGGETTO: 5 per mille dell'IRPEF anno finanziario 20__ Richiesta di Pagamento

Il/La sottoscritto/a _____ CF _____
Nato/a a _____ Provincia _____ il _____
Residente in via _____
Comune _____ Provincia _____ CAP _____

(Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante)

In qualità di legale rappresentante dell'Ente beneficiario _____

Codice fiscale _____ Partita Iva _____
Natura giuridica _____ Indirizzo sede legale _____
Comune _____ Provincia _____ CAP _____
Telefono _____ Email _____
Fax _____ PEC _____

da compilare solo in caso di fusione per incorporazione

Ente intestatario _____
Codice fiscale _____ Partita Iva _____

poiché ritiene che l'Ente abbia diritto alla percezione dell'importo di euro _____ per il contributo in oggetto e consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dei benefici, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dagli art.75 e 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000.

DICHIARA

(Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

che l'Ente è tuttora regolarmente costituito, non ha cessato l'attività e possiede i requisiti che danno titolo all'ammissione al beneficio del 5 per mille.

CHIEDE

(Selezionare SOLO UNA delle seguenti modalità)

☐ Il pagamento della somma sopra indicata da accreditare sul conto dell'Ente beneficiario, ovvero dell'intestatario quando indicato, alle coordinate IBAN
IT _____

☐ (unicamente in assenza di conto bancario/postale e per somme inferiori ai mille euro) Il pagamento della somma sopra indicata emessa a nome del legale rappresentante da ritirare presso la sede competente delle Banca d'Italia ovvero presso la sede provinciale di _____.
In caso di pagamento di somme relative a residui passivi perenti, la richiesta si intende formulata ai sensi del DPR n. 270/2001.

_____, li _____ _____
Firma

Note: Ai sensi dell'art.38 del D.P.R. del 28.12.2000, n.445 la dichiarazione è sottoscritta dal legale rappresentante.
Il modulo deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente inviato, mediante raccomandata A/R oppure all'indirizzo PEC dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it, completo di copia del documento di identità del legale rappresentante.

Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di pagamento del 5 per Mille

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODULO RICHIESTA DI PAGAMENTO

E' necessario premettere che le richieste di **iscrizione nell'elenco permanente dei beneficiari del cinque per mille** vanno fatte **esclusivamente** all'Agenzia delle Entrate, non al Ministero del Lavoro, con le modalità indicate dalla stessa Agenzia delle Entrate nella sezione del 5 per mille del sito www.agenziaentrate.gov.it.

La **modalità ordinaria di pagamento** del contributo del cinque per mille avviene tramite bonifico bancario o postale su un conto intestato esclusivamente all'ente beneficiario, o all'ente intestatario nei casi previsti dalla norma. Le coordinate IBAN vanno fornite all'Agenzia delle Entrate recandosi presso le sue direzioni regionali o provinciali o, in alternativa, accedendo ai servizi telematici quali Entratel o Fisconline. L'Agenzia delle Entrate trasmette le coordinate IBAN in elenchi cumulativi al Ministero del Lavoro che provvede al pagamento telematico.

Il modulo qui descritto può essere usato esclusivamente per i **pagamenti straordinari** nei casi di:

- bonifico non andato a buon fine per coordinate IBAN non accettate dagli Istituti o per conto chiuso (**storno** in contabilità speciale o in **IGEPA**);
- enti privi di conto corrente (**NoIBAN**);
- enti che non hanno comunicato l'IBAN all'Agenzia delle Entrate entro il primo anno nel quale è iniziato il pagamento del contributo (**NoIBAN**);
- contributi in perenzione amministrativa (**reiscrizione**);
- contributi finiti in economia dopo essere stati oggetto di storno (**storno/economia**)

Per ricevere informazioni dei mancati pagamenti è possibile contattare l'ufficio tramite email all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it.
Seguono alcune indicazioni per agevolare la compilazione del modulo richiesta di liquidazione.

INTESTAZIONE

- Apporre il timbro dell'Ente nell'apposito spazio a sinistra del destinatario

OGGETTO

- **Anno finanziario** indicare l'anno nel quale è stato concesso il contributo richiesto. Talvolta nel 5 per mille sono indicati sia l'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi sia l'anno al quale si riferiscono i redditi tassati (es. anno 2016 relativo alla dichiarazione dei redditi 2015), in tale caso va indicato l'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi (nell'esempio, il 2016).
- Se l'Ente deve ricevere più annualità, dovrà **riempire un modulo per ciascuna annualità, da scannerizzarsi separatamente.** In caso di dubbi sulla propria situazione è possibile chiedere notizie con e-mail all'indirizzo Quesiti5perMille@lavoro.gov.it.

DATI DEL RICHIEDENTE, DELL'ENTE BENEFICIARIO E INTESTATARIO

- Va indicata l'**anagrafica completa** del legale rappresentante e dell'associazione con riferimenti telefonici/fax/e-mail/PEC per poter essere contattati in caso di problemi. In particolare:
  - ✓ indicare sempre almeno una fra e-mail e PEC;
  - ✓ per **l'Ente beneficiario**: indicare il nome dell'Ente per esteso e l'acronimo (se previsto);
  - ✓ specificare la tipologia di **Natura giuridica**: es. Associazione, Fondazione, ecc.
- **Ente intestatario** (da compilare solo in caso di fusione per incorporazione). E' possibile che l'intestatario sia diverso dal beneficiario nei casi di fusione per incorporazione e a seguito di esplicita autorizzazione concessa dall'Agenzia delle Entrate o dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: indicare il nome dell'Ente per esteso e l'acronimo (se previsto).
- Prestare attenzione all'**importo richiesto** in quanto se è inferiore al contributo spettante verrà liquidato quanto richiesto mentre se è superiore la domanda sarà rigettata.

MODALITA' DI PAGAMENTO

- Il **codice IBAN deve essere intestato all'Ente** e non a persone fisiche (es. il presidente dell'Ente). Controllare che siano chiaramente indicate negli appositi spazi tutte le 27 cifre di cui è composto.

Con l'occasione si ricorda all'Ente di comunicare sempre all'Agenzia delle Entrate qualunque variazione delle coordinate del conto corrente (anche per cambiamenti di ragione sociale della banca) per evitare che i bonifici non vadano a buon fine.

- Per pagamento in contanti, erogabile solo per gli enti che 1) non hanno comunicato le coordinate IBAN all'Agenzia delle Entrate, 2) il cui contributo sia inferiore a mille euro e che 3) dichiarano esplicitamente di non avere e di non volere un conto bancario/postale, è possibile indicare una tesoreria provinciale dello Stato presso la Banca d'Italia che sia diversa da quella prevista per la provincia dove ha sede l'Ente

ADEMPIMENTI

- **Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità del rappresentante legale.**

INFORMAZIONI

- **Non saranno accettate** richieste di liquidazione:
  - non firmate in originale dal legale rappresentante;
  - mancanti della fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
- L'invio potrà avvenire con una delle seguenti modalità:
  - scansionando **separatamente** e inviando i documenti per PEC a dgterzosettore.div1@pec.lavoro.gov.it (non saranno accettate richieste pervenute da mittenti non PEC e/o a indirizzi diversi dalla PEC indicata);
  - mediante raccomandata A/R indirizzata al

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale del Terzo Settore e della Responsabilità Sociale delle Imprese – Div. I
Via Flavia, 6
00187 ROMA (RM)

- La liquidazione del contributo spettante potrà avvenire con una tempistica che dipende dalla posizione nella quale si trovano le relative risorse. Una descrizione di massima è riportata sul sito del Ministero del Lavoro.
- L'elenco dei pagamenti erogati è pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali.

MODELLO DI RENDICONTO DELL'ACCANTONAMENTO RELATIVO AL CONTRIBUTO 5 PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE (Mod. B)

Anagrafica

Denominazione sociale _____
(eventuale acronimo e nome esteso)
C.F. dell'Ente _____
con sede nel Comune di _____ prov _____
CAP _____ via _____
telefono _____ email _____
_____ PEC _____
Rappresentante legale _____ C.F. _____

Rendiconto dell'accantonamento anno finanziario _____

IMPORTO ACCANTONATO _____ EUR

1. **Risorse umane** _____ EUR
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: compensi per personale; rimborsi spesa a favore di volontari e/o del personale).

2. **Spese di funzionamento** _____ EUR
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: spese di acqua, gas, elettricità, pulizia; materiale di cancelleria; spese per affitto delle sedi; ecc.)

3. **Spese per acquisto beni e servizi** _____ EUR
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale, per esempio: acquisto e/o noleggio apparecchiature informatiche; acquisto beni immobili; prestazioni eseguite da soggetti esterni all'ente; affitto locali per eventi; ecc.)

4. **Spese per attività di interesse generale dell'ente**
(rappresentare le spese nella relazione illustrativa a seconda della causale)

4.1 Acquisto di beni o servizi strumentali oggetto di donazione _____ EUR
4.2 Erogazioni a proprie articolazioni territoriali e a soggetti collegati o affiliati _____ EUR
4.3 Erogazioni ad enti terzi _____ EUR
4.4 Erogazioni a persone fisiche _____ EUR
4.5 Altre spese per attività di interesse generale _____ EUR

TOTALE _____ EUR

I soggetti beneficiari sono tenuti a redigere, oltre al presente modello di rendiconto, una relazione che illustri in maniera esaustiva l'utilizzo del contributo percepito e un elenco dei giustificativi di spesa. Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti qualora il Ministero ne faccia richiesta.

_____, Li _____

_____
Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

Il rappresentante legale, con la sottoscrizione del presente rendiconto:

- Dichiara che le spese inserite non siano già state imputate ad altri contributi pubblici o privati (c.d. divieto di doppio finanziamento a valere sulla stessa spesa), se non per la parte residua;
- Attesta l'autenticità delle informazioni contenute nel presente documento e la loro integrale rispondenza con quanto riportato nelle scritture contabili dell'organizzazione, consapevole che, ai sensi degli articoli 47 e 76 del d.P.R. n. 445/2000, chiunque rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi ovvero ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Il presente rendiconto, inoltre, ai sensi dell'articolo 46 del citato d.P.R. n. 445/2000, deve essere corredato da copia semplice di un documento di identità in corso di validità del soggetto che lo abbia sottoscritto.

_____

Firma del rappresentante legale (per esteso e leggibile)

Note: Il rendiconto deve essere compilato in modalità digitale cliccando sugli appositi spazi e successivamente stampato, firmato - dal legale rappresentante - e inviato all'indirizzo PEC rendicontazione5xmille@pec.lavoro.gov.it - completo della relazione illustrativa, della copia del documento di identità del legale rappresentante e dell'elenco dei giustificativi di spesa.

Format lista giustificativi Spesa

FAC-SIMILE – Compilare digitalmente e salvare in formato pdf. In caso di necessità è possibile aggiungere ulteriori righe alla tabella nel seguente modo: evidenziare una riga; tasto destro del mouse; selezionare "inserisci"; selezionare "inserisci righe sotto".

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ELENCO GIUSTIFICATIVI DI SPESA

(Allegato alla rendicontazione del contributo cinque per mille destinato agli Enti del Terzo settore)

Denominazione ente: ……

Codice fiscale ente: ……

Giustificativi di spesa associati alla rendicontazione del contributo anno finanziario …… percepito il……..

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	***Data di pagamento***	***Importo imputato al 5x1000 (euro)***	***Breve descrizione del giustificativo*** (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen.2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb.2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

FAC-SIMILE – Compilare digitalmente e salvare in formato pdf. In caso di necessità è possibile aggiungere ulteriori righe alla tabella nel seguente modo: evidenziare una riga; tasto destro del mouse; selezionare "inserisci"; selezionare "inserisci righe sotto".

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	***Data di pagamento***	***Importo imputato al 5x1000 (euro)***	***Breve descrizione del giustificativo*** (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen 2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen-Feb 2022; Mario Rossi stipendio Feb 2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

FAC-SIMILE – Compilare digitalmente e salvare in formato pdf. In caso di necessità è possibile aggiungere ulteriori righe alla tabella nel seguente modo: evidenziare una riga; tasto destro del mouse; selezionare "inserisci"; selezionare "inserisci righe sotto".

Voce di spesa (da 1 a 4.5, come da modello di rendiconto)	***Data di pagamento***	***Importo imputato al 5x1000 (euro)***	***Breve descrizione del giustificativo*** (alcuni esempi: Fatt. n. 000 del 01/01/22 - acquisto X; Canone locaz. sede legale Gen.2022; Fatt. n. 000 del 01/01/22 - Utenza elettrica Gen.-Feb.2022; Mario Rossi stipendio Feb.2022; Bonifico/Erogazione a soggetto X; ecc.)

Si rammenta che i giustificativi di spesa non dovranno essere trasmessi, bensì conservati presso la sede dell'ente ed esibiti solo qualora il Ministero ne faccia richiesta. Si evidenzia altresì che i soggetti beneficiari del contributo non sono obbligati alla pubblicazione del presente elenco dei giustificativi sul proprio sito web.

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE
(Aggiornamento alla piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di contributi pari o superiori ad euro 20.000,00)

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI

ALLEGATO n. 1 AL D.D. n. 396 del 13/12/2022

LINEE GUIDA PER LA RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO DEL CINQUE PER MILLE DESTINATO AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

(Aggiornamento alla piattaforma informatica dedicata agli enti percettori di contributi pari o superiori ad euro 20.000,00)

FAQ (domande frequenti) sull'erogazione del Cinque per Mille

FAQ (domande frequenti) sull'erogazione del cinque per mille

Chi può fare domanda per beneficiare del cinque per mille?

Il 5 per mille dell'Irpef coinvolge diverse amministrazioni erogatrici pertanto è importante individuare quella che interessa il proprio settore e verificare presso di essa se si possiedono i requisiti di accesso al contributo. Si elencano le amministrazioni interessate e una sintesi dei soggetti finanziati: a) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate sostiene gli enti privati, senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; b) il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca finanzia gli enti, senza scopo di lucro, della ricerca scientifica, dell'università e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) il Ministero della salute per il finanziamento degli enti già destinatari dei finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria, per gli enti vigilati dal Ministero della salute, per le associazioni senza fini di lucro e le fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i primi due; d) per quanto riguarda le attività sociali svolte dai Comuni non è prevista nessuna domanda poiché il contribuente può esprimere la propria scelta solo per il Comune di residenza; e) Presidenza del consiglio dei ministri e Comitato Olimpico Nazionale Italiano a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale; e) Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo a sostegno delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Chi può fare domanda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per beneficiare del cinque per mille?

Dal 2017 è stato istituito un elenco permanente degli enti iscritti al cinque per mille dell'Irpef. Gli enti presenti in tale elenco non devono più presentare domanda per beneficiare del contributo annuale. Gli enti non iscritti nell'elenco permanente possono presentare domanda per il beneficio del 5 per mille se rientrano in una delle seguenti categorie: • ONLUS - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ai sensi dell'articolo 10 del D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460); • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali (ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della Legge 7 dicembre 2000, n. 383); • associazioni e fondazioni che operano senza finalità di lucro nei settori indicati dall'articolo 10, comma 1, lettera a), del D. Lgs 4 dicembre 1997, n. 460. A decorrere dall'anno successivo a quello di operatività del registro unico nazionale del Terzo settore potranno beneficiare del cinque per mille solo gli enti iscritti in tale registro. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.lavoro.gov.it > Temi e priorità > Terzo Settore > Focus on > Cinque per mille.

Gli enti pubblici hanno diritto al contributo del cinque per mille?

Gli enti pubblici non possono né essere iscritti nell'elenco dei soggetti destinatari del 5 per mille né accedere alla ripartizione delle relative quote; qualora il contributo sia stato già corrisposto, lo stesso, mancando i requisiti prescritti dalla norma, deve essere recuperato.

Le associazioni sportive dilettantistiche (ASD) possono richiedere il pagamento del cinque per mille direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali?

No. Dall'anno finanziario 2008 le ASD risultano inserite negli elenchi del 5 per mille di sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI che non è gestito dal Ministero del Lavoro ma dall'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Pertanto, dovranno rivolgersi a tale Dipartimento per la liquidazione della pratica.

I comuni possono richiedere il pagamento del cinque per mille direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali?

No. L'Ente risulta inserito negli elenchi del 5 per mille di sostegno ai Comuni che non è gestito dal Ministero del Lavoro ma dal Ministero dell'Interno.

Sul bonifico del cinque per mille che ho ricevuto sono riportati due anni 2015 e 2014, ma a quale contributo si riferisce dei due?

I due anni indicati sono *"l'anno finanziario"* e *"l'anno dei redditi sui quali si applica il 5 per mille"*, il caso specifico indica l'anno finanziario 2015 e i redditi 2014. Nelle comunicazioni delle Amministrazioni viene generalmente indicato solo l'anno finanziario. Anche nelle comunicazioni dei beneficiari è opportuno indicare sempre e solo l'anno finanziario.

Non riesco a mettermi in contatto il Ministero del Lavoro per il cinque per mille, a chi mi devo rivolgere?

E' possibile inviare le domande sul 5 per mille a due caselle di posta elettronica appositamente predisposte: Quesiti5perMille@lavoro.gov.it per le informazioni relative alla mancata o erronea erogazione; Rendicontazione5perMille@lavoro.gov.it per le informazioni sulla rendicontazione delle spese. Nell'e-mail dovranno essere indicati l'anno finanziario del contributo e codice fiscale, indirizzo, e-mail, PEC, telefono/cellulare e fax dell'ente.

Per la domanda del cinque per mille ho inviato la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà all'Agenzia delle Entrate. Devo mandare una copia anche al Ministero del Lavoro?

No. L'ammissibilità al 5 per mille viene gestita dall'Agenzia delle Entrate. Pertanto si adempie l'obbligo di trasmissione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà solo inoltrando all'Agenzia delle Entrate la documentazione relativa.

Vorrei sapere lo stato di avanzamento dell'accredito del cinque per mille a nostro favore per l'anno in corso.

Le procedure amministrative in vigore prevedono che il Ministero possa pagare il 5 per mille solo a seguito di trasmissione dell'elenco delle coordinate bancarie (IBAN) dall'Agenzia delle Entrate, che viene pubblicato sul sito del Ministero, o su richiesta diretta degli enti senza conto corrente (ma solo per importi inferiori a mille euro). Il pagamento di oltre il 90% dei beneficiari avviene tramite gli elenchi dell'Agenzia delle Entrate. In genere due di tali elenchi sono pagati nella seconda metà dell'anno e un elenco nella prima metà dell'anno successivo (es. per il cinque per mille del 2014 gli ordinativi sono di ottobre, dicembre e aprile). In tale periodo l'Agenzia delle Entrate inoltra dei solleciti agli enti per richiedere le coordinate bancarie assenti o errate. Con l'ultimo elenco di pagamento l'Agenzia trasmette anche l'elenco dei soggetti privi di coordinate bancarie (anche detti "NoIBAN"). Il Ministero del Lavoro, pubblica sul proprio sito l'elenco dei beneficiari privi di IBAN e procede alla liquidazione di tali enti che ne facciano richiesta. Al termine del secondo anno di gestione i fondi non sono più disponibili sul bilancio dello Stato e finiscono in "perenzione amministrativa" dalla quale possono essere richiamati su richiesta esplicita dell'avente diritto con tempi di erogazione di alcuni mesi. Per conoscere lo stato nel quale si trova ciascun ente consultare il sito del Ministero del Lavoro. Per segnalare anomalie inviare un'email a Quesiti5perMille@lavoro.gov.it indicando sempre l'anno finanziario del contributo e il codice fiscale, l'indirizzo, e i riferimenti e-mail, PEC, telefonici, cellulare e fax dell'ente

La mia associazione non ha ancora ricevuto il cinque per mille dell'anno in corso. Ho verificato sul sito del Ministero del Lavoro e l'associazione NON è negli elenchi dei pagamenti pubblicati. Chiedo formalmente di ricevere il contributo cui ho diritto.

Il Ministero del Lavoro pubblica sul proprio sito istituzionale gli elenchi dei beneficiari del terzo settore che sono stati pagati per il 5 per mille, quindi occorre verificare innanzi tutto di appartenere a questa categoria, ad esempio le ASD (Associazioni sportive dilettantistiche) o gli istituti di ricerca scientifica o sanitaria sono gestiti da altre amministrazioni.

Il pagamento avviene principalmente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate che fornisce gli elenchi dei beneficiari che hanno depositato presso la stessa Agenzia le coordinate bancarie o postali (IBAN) per il bonifico. In alternativa un ente che non ha un conto corrente può chiedere il pagamento in contanti al Ministero del Lavoro ma solo se il contributo è inferiore a mille euro. L'assenza di un ente dagli elenchi di pagamento pubblicati può essere dovuto o ad una mancata comunicazione o ad una fase di controllo non completata, in particolare: 1) non ha comunicato all'Agenzia delle Entrate l'IBAN dove fare il bonifico. Se si dispone di un conto corrente intestato all'ente comunicarlo all'Agenzia delle Entrate con le modalità descritte nel sito www.agenziadelleentrate.gov.it nella sezione "Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato"; 2) se non ha un conto corrente deve chiedere il pagamento in contanti al Ministero del Lavoro (ma solo se il contributo da ricevere è inferiore a mille euro) utilizzando il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN" sul nostro sito; 3) se non ha un conto corrente e un contributo oltre i mille euro deve aprire un conto bancario o postale e comunicare le coordinate all'Agenzia delle Entrate come già descritto nel punto 1); 4) l'ente è sottoposto a controllo da parte delle Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate e pertanto la sua erogazione è temporaneamente sospesa, questo caso è relativo a un numero marginale di enti e le informazioni in merito vanno richieste all'Agenzia delle Entrate. All'esito positivo dei controlli l'Agenzia delle Entrate comunicherà gli estremi per il pagamento, se l'ente li ha forniti, al Ministero del Lavoro.

La mia associazione non ha ancora ricevuto il cinque per mille dell'anno in corso. Ho visto negli elenchi pubblicati sul sito del Ministero del Lavoro che il pagamento non è andato a buon fine. Che cosa devo fare per avere accreditato questo fondo che per l'attività dell'Associazione è necessaro?

Può capitare che al momento del pagamento del contributo del 5 per mille le coordinate del conto corrente (IBAN) non siano più valide. Ciò può avvenire perché la banca dove è aperto il conto dell'Ente ha cambiato ragione sociale o si è fusa con un'altra o perché l'Ente ha cambiato banca o ha chiuso il conto senza averlo comunicato all'Agenzia delle Entrate. In tal caso il bonifico può non andare a buon fine e la somma essere depositata in un conto temporaneo, di contabilità speciale per pagamenti di elenchi telematici con l'Agenzia delle Entrate o in IGEPA per pagamenti del Ministero del Lavoro. L'Agenzia delle Entrate invia una lettera con la quale chiede agli enti le nuove coordinate IBAN e, quando avrà raccolto un adeguato numero di rettifiche, le trasmetterà al Ministero del lavoro che procederà ai pagamenti. E' quindi fondamentale comunicare qualunque variazione del conto (IBAN) all'Agenzia delle Entrate. Per la liquidazione del contributo è necessario presentare una richiesta firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento di identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN" con le relative istruzioni.

Salve, l'associazione che rappresento ha diritto al cinque per mille. Siccome siamo una piccola associazione senza conto corrente, mi chiedevo cosa s'intende quando si legge nel sito dell'agenzia la seguente dicitura: "Gli enti che non comunicano le proprie coordinate, ovvero che non dispongono di un conto corrente, vengono pagati con modalità alternative all'accredito dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.".

Al momento sono consentite solo due modalità di pagamento del 5 per mille: • per somme superiori a mille euro unicamente tramite versamento in conto corrente bancario o postale intestato all'Ente; • per somme inferiori a mille euro anche in contanti ma solo se l'Ente non ha un conto corrente, presso la Tesoreria provinciale della Banca d'Italia. In quest'ultimo caso, è necessario presentare una richiesta di liquidazione firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento d'identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN" con le relative istruzioni.

L'Associazione è stata ammessa al cinque per mille per un importo di 2500 euro. Per la liquidazione del contributo devo comunicare le coordinate bancarie al Ministero del Lavoro?

No, le coordinate bancarie o postali (IBAN) vanno comunicate sempre all'Agenzia delle Entrate con le modalità descritte nel sito www.agenziadelleentrate.gov.it nella sezione "Procedura per il pagamento del beneficio per la categoria del volontariato". Inoltre consentirà all'ente di ricevere ogni anno il contributo alla prima erogazione utile, come avviene già per oltre 30 mila beneficiari.

Dagli Elenchi pubblicati dall'Agenzia delle Entrate la mia Associazione ha diritto al cinque per mille degli anni 2012, 2013 e 2014, ma ad oggi non ho ancora ricevuto nulla. Chiedo il pagamento immediato di tali somme.

I contributi non erogati del 5 per mille degli anni 2012, 2013 e 2014 sono in perenzione amministrativa, ossia non sono più disponibili nei capitoli di spesa. Ciò non significa che siano perdute ma per consentire la reiscrizione delle somme nel bilancio dello Stato è necessario presentare al Ministero del Lavoro una richiesta di liquidazione per ciascun anno, firmata in originale del legale rappresentante dell'Ente, allegando copia del documento di identità. Sul sito del Ministero del Lavoro, nella sezione del cinque per mille, potrà scaricare il "Modulo per la richiesta di pagamento del contributo nei casi di: assenza di conto corrente, re-iscrizioni, storni, IGEPA e NoIBAN" con le relative istruzioni. Dopo le verifiche del caso, la richiesta sarà girata al Ministero dell'Economia e delle Finanze che trimestralmente metterà a disposizione le risorse che il Ministero del Lavoro potrà in seguito liquidare.